

LE ECCEZIONI

# I committenti persone fisiche e la Pa sono esclusi

**Nel contratto di trasporto le verifiche preliminari elidono la corresponsabilità**

Il vincolo della responsabilità solidale ex articolo 29 del Dlgs 276/2003 è escluso in alcune ipotesi, piuttosto limitate.

A parte il caso del superamento del termine di due anni per far valere i crediti, previsto dall'articolo 29, il vincolo della corresponsabilità è escluso nel caso in cui il committente sia una persona fisica che non esercita alcuna attività d'impresa. La responsabilità

solidale ex articolo 29, poi, è esclusa quando il committente è la pubblica amministrazione, come chiarito dall'articolo 9 del Dl 76/2013.

La responsabilità solidale, inoltre, non si applica nel contratto di spedizione: in base all'articolo 1737 del Codice civile, questo è un mandato che ha per oggetto l'obbligo, per lo spedizioniere, di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Il regime della responsabilità solidale, poi, trova una disciplina specifica nel contratto di trasporto. Infatti,

in base all'articolo 83-bis del Dl 112/2008, la verifica preliminare della regolarità del vettore in aderenza alle modalità previste dalla legge, esclude la responsabilità solidale del committente. L'applicazione della disciplina dell'articolo 29 è stata estesa alla subfornitura per effetto della sentenza della Corte costituzionale 254 del 2017. Secondo la Corte, infatti, se da un lato, la responsabilità solidale del committente per i crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti dell'appaltatore è norma eccezionale, dall'altro questa norma non può dirsi eccezionale rispetto al-

l'ambito del lavoro diretto (subfornitura). Ciò perché il contratto di subfornitura conserva rispetto al contratto di appalto dei profili di omogeneità che - ove non si ritenesse applicabile la solidarietà - comporterebbe una disparità di trattamento dei dipendenti del subfornitore rispetto a quelli di un appaltatore. Sulla traccia di quanto statuito dalla Corte costituzionale l'Inl, con nota 6 del 29 marzo 2018, ha chiarito che il regime della responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003 si applichi anche ai rapporti tra consorzio aggiudicatario dell'appalto e so-

cietà consorziate esecutrici. Questa corresponsabilità, infine, sempre secondo il Ministero, si applica anche nei rapporti tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non solo nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile a una filiera di appalto/subappalto, ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (articolo 4, comma 4, del Dlgs 136/2016). Su quest'ultimo punto, sarà necessario attendere la giurisprudenza per comprendere se e come l'orientamento dell'Inl sarà confermato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA